

ORIGINALE

# Guardia Nazionale Ambientale

Organizzazione Nazionale Non Lucrativa di Utilità Sociale Non Governativa



## Statuto Nazionale

Vigilanza Ittico - Ambientale  
Vigilanza Zoofila e Zootecnica  
Protezione Civile

Educazione Ambientale ed al rispetto della  
Natura



## STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE DEL TERZO SETTORE GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE

Adeguamento statutario ex co. 2, art. 101 del D.Lgs.  
n. 117/2017 (Codice del Terzo settore)

### TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE E FINALITA'

#### Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituito l'Ente denominato "GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE ODV" ente nazionale del Terzo settore ODV, organizzazione nazionale non lucrativa di utilità sociale non governativa, composta unicamente di volontari, in ossequio a quanto previsto nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, da ora in avanti denominata "Ente".

L'Ente si impegna ad utilizzare la locuzione: "Ente del Terzo Settore " o l'acronimo "ETS" in tutte le forme di comunicazione rivolte al pubblico sino al termine del periodo di transizione con la nuova normativa.

È inoltre consentito, subordinatamente al requisito dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'utilizzo dell'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

#### Art. 2 – SEDE

L'Ente ha Sede Legale, amministrativa, gestionale ed operativa nel Comune di Terni in Via Tre Venezie n. 162, ove risiede anche l'Ufficio di Presidenza.

Inoltre, ha Sede Nazionale di rappresentanza in Roma, Via Scarpanto n. 64.

Potranno essere istituite altre sezioni decentrate in Italia e all'estero su deliberazione del Consiglio Direttivo, d'ora in poi denominato anche Organo di amministrazione.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

#### Art. 3 - DURATA, SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'Ente ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e persegue finalità esclusivamente civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore (co. 1, art. 5 CTS lettere d, e, f, g, h, i, k e t) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- nonché delle seguenti attività:
- promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
  - persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, ivi compresa la tutela degli animali da affezione;
  - interviene nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
  - favorisce le attività motorie non lesive dell'ambiente e dell'uomo, promuovendo lo sport come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell'ambiente naturale e del loro rapporto;
  - svolge attività di protezione civile;

A tal fine si possono svolgere le seguenti attività:

- propone la produzione, la distribuzione, la diffusione di materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- svolge ed organizza in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- gestisce attività di carattere sociale, culturale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- promuove e svolge attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socioeconomico;
- organizza campi di lavoro per il recupero ambientale in collaborazione, accordo e su autorizzazione degli Enti preposti. il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
- promuove gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;
- propone la produzione e la distribuzione di stampati, anche periodici, di materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- propone con deliberazione del Comitato Direttivo di compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuove e diffonde la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali, in occasioni di manifestazioni raduni, ricorrenze, feste in ottemperanza agli scopi sociali;
- propone la promozione e l'organizzazione di ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente;
- stipula con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
- promuove e svolge attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- gestisce aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- promuove progetti, programmi e Convenzioni nazionali e internazionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali del Paese: Alpi, Appennini, Pianura Padana, coste, piccole e grandi isole, sistema vulcanico;

- promuove attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
- promuove attività di formazione, prevenzione e di intervento in attività di vigilanza ambientale, ittica, venatoria, zoofila, primo soccorso e soccorso avanzato, antincendio boschivo, ivi comprese tutte le attività collegate connesse e funzionali alla promozione della cultura del rispetto e tutela dell'ambiente, degli animali e della persona.
- promuovere gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti e il mondo della formazione, della ricerca e dell'università;
- valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi alla partecipazione, nei limiti imposti dalle vigenti normative, della gestione di centri territoriali per l'educazione ambientale.
- promuove l'elaborazione di una normativa scolastica, anche in collaborazione con altre associazioni, con movimenti, con sindacati, che renda praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza di iniziative di cui allo scopo sociale;
- promuove, elabora, realizza e organizza iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e dell'aggiornamento e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, nonché tutte le attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea in materia;
- realizza, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, sperimentazioni innovative, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo metodologico e didattico, in funzione di quanto sopraindicato.
- promuove corsi per volontari di protezione civile su rischi, pericoli e prevenzione con personale qualificato e specializzato.
- promuove corsi per azioni antincendio e per la formazione del personale, e si attiva per favorire pratiche di prevenzione di incendi di qualsiasi natura.
- svolge attività, su delega delle competenti autorità, relative alla prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro nonché controlli e verifiche su delega, in attuazione alla normativa di settore, in conformità alle previsioni legislative in materia di volontariato;
- promuove e svolge attività di tutela e per la salvaguardia e l'incolumità dei bagnanti e dei veicoli natanti, a motore e senza, svolgendo servizio sulle coste per prevenire emergenze e incidenti con natanti, arginando l'imprudenza dei bagnanti e l'inesperienza dei nuotatori adoperando qualsiasi mezzo di prevenzione, con personale specializzato e con l'ausilio di personale medico e paramedico.
- svolge attività di manutenzione e riparazione delle proprie attrezzature ed automezzi, ovvero di quelli concessi in comodato d'uso od in locazione, inclusi quelli dei propri aderenti, mediante affidamento ad officine esterne ed anche attraverso le proprie strutture di officina che, per l'effetto, esercitano attività di meccanica, meccatronica, gommista, carrozzeria e centro revisioni periodiche obbligatorie come prescritto dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, previo conseguimento delle regolari autorizzazioni e licenze rilasciate dagli organi competenti con esclusione delle attività per le quali siano richiesti particolari requisiti di cui non sia dotata.
- organizza corsi per 1° soccorso, di nuoto e salvataggio e sub.
- promuove e svolge **in collaborazione e su autorizzazione degli Organi Preposti** servizi di viabilità, di controllo strada, di soccorso e di sicurezza sulle strade, anche in caso di calamità naturale e di emergenza di varia natura, compresi i trasporti eccezionali.
- promuove e svolge attività di controllo e di salvaguardia ittica e venatoria, con controlli mirati, sia occasionali che periodici.
- partecipa e collabora con le Forze di Polizia e le Forze Armate in ogni momento vi sia necessità.



- partecipa e svolge **in collaborazione e su autorizzazione degli Organi Preposti** servizi di sicurezza durante le manifestazioni o in tutela di personalità pubbliche o dello Spettacolo.
- organizza feste, manifestazioni e raduni nonché, lotterie, riffe, gare di qualsiasi natura e genere previa autorizzazioni previste dalle normative vigenti, ivi compresa la installazione e la gestione di posti di ristoro.
- concorre alle attività di Difesa Civile su chiamata degli Uffici Territoriali del Governo.

L'Ente non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Tutte le attività commerciali e produttive marginali sono svolte ai sensi del Decreto Ministeriale 25 maggio 1995.

L'Ente può assumere partecipazioni di altre Onlus, Federazioni, Comitati ed Enti che operino per la realizzazione delle finalità da essa perseguite o comunque facilitino il raggiungimento delle stesse, ovvero fondersi o incorporare altre Onlus, Federazioni, Comitati ed Enti che operino per la realizzazione delle finalità da essa perseguite.

Tutte le attività svolte devono essere in conformità alle normative vigenti, inoltre, tutte le attività sopra indicate verranno svolte tramite l'opera prestata in modo personale, spontaneo e gratuito da parte dei soci, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Ente può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Ente può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nome documento	Revisione	Relatori precedenti	Numerazione	Revisori
Statuto Nazionale	35 del 30/11/2022	DG&AR - DGNVVR - DGNVAA	Pagina 5 di 19	DG&AA



## TITOLO II PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ENTE

### Art. 4 - PATRIMONIO DELL'ENTE

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Ente a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### Art. 5 – RISORSE FINANZIARIE

Per la realizzazione delle sue finalità l'Ente dispone delle seguenti entrate, che costituiscono il Fondo di Gestione:

dalle quote di adesione e dalle quote annuali versate dai soci ordinari e da tutti coloro che aderiscono all'Ente;

da erogazioni liberali raccolte durante le campagne informative;

dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

dei contributi di Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;

da donazioni e lasciti testamentari;

da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

da rimborsi derivanti da convenzioni;

dalla presentazione di progetti finanziati dalla Comunità Europea e dagli Enti Pubblici Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali, Intercomunali;

proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Ente può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

### Art. 6 - VERSAMENTI AL FONDO DI GESTIONE

I versamenti al Fondo di Gestione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessuno caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Ente né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Ente, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Ente a titolo di versamento al Fondo di Gestione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

### Art. 7 - QUOTA SOCIALE O CONTRIBUTO ANNUALE DI ADESIONE

Le quote sociali sono determinate in base alla categoria alla quale il socio ha deciso di appartenere determinate dall'Organo di amministrazione secondo lo schema che segue:

- **Soci Ordinari** che sono tenuti al versamento minimo di € 33,00 annuali senza nessun limite massimo.
- **Soci Benemeriti** che sono tenuti al versamento minimo di € 129,00 annuali senza nessun limite massimo.
- **Soci Junior** che sono tenuti al versamento minimo di € 45,00 annuali senza nessun limite massimo.
- **Soci Corporate** che sono tenuti al versamento minimo di € 309,00 annuali senza nessun limite massimo.

Nome documento	Revisione	Relatori precedenti	Numerazione	Revisori
Statuto Nazionale	35 del 30/11/2022	DG&AR – DGNVVR – DGNVAA	Pagina 6 di 19	DG&AA



- **Soci Sostenitori** che sono tenuti al versamento minimo di € 84,00 annuali senza nessun limite massimo.

Inoltre, è contemplata la figura del **Simpatizzante** che non è un associato ma semplicemente colui che condivide le attività dell'Ente senza volerne prendere parte in alcun modo. Questi può dimostrare la propria condivisione con un versamento minimo di € 1,00 annuali senza nessun limite massimo. Tale importo resterà a disposizione della sede locale presso la quale viene censito il simpatizzante.

In ogni caso, non sono ammessi importi che contemplano cifre inferiori al centesimo di euro. Tuttavia, l'Organo di amministrazione, periodicamente, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Ente da parte di chi intende aderire ad essa. Tale importo costituirà anche la quota associativa annuale che ogni socio e fondatore è tenuto a versare entro la data di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e del resoconto finanziario.

Nome documento	Revisione	Relatori precedenti	Numerazione	Revisori
Statuto Nazionale	35 del 30/11/2022	DG&AR – DGNVVR – DGNVAA	Pagina 7 di 19	DG&AA



## TITOLO III I SOCI E SIMPATIZZANTI

### Art. 8 - I SOCI ED I SIMPATIZZANTI

Possono aderire all'Ente le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Ente con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e che ne faranno richiesta, secondo le modalità di cui all'art.10 del presente statuto, escluse quelle nel frattempo decadute.

I soci partecipano alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno diritto di intervento e voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Nel caso di soci minorenni, in base al più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n.23228) che definisce l'illegittimità dell'esclusione degli associati minorenni dal diritto di voto, il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. I soci si dividono in sei categorie principali e precisamente in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti, Soci Corporate, Soci Junior e Soci Onorari.

1. I **Soci Ordinari** sono tutte quelle persone che condividendo i fini dell'Ente aderiscono senza prestare opere di particolare impegno contribuendo al sostegno dell'Ente mediante il versamento di una quota di iscrizione minima di € 33,00. I Soci Ordinari scelgono specificatamente tale status, pertanto non possono far parte del Corpo delle Guardie o dei Volontari Attivi istituito dall'Ente. Qualora questi volessero accedere alle altre categorie di soci, devono indirizzare specifica richiesta all'Organo di amministrazione che si esprimerà con le modalità previste all'art. 12.
2. I **Soci Sostenitori** sono tutte quelle persone che condividendo i fini dell'Ente aderiscono sostenendo in modo consistente l'Ente prestando la propria opera di collaborazione nel Corpo delle Guardie o dei Volontari Attivi istituito dall'Ente e mediante il versamento di una quota minima di € 84,00 annuali.
3. I **Soci Benemeriti** sono tutte quelle persone che condividendo in modo particolare i fini dell'Ente aderiscono sostenendo in modo fondamentale l'Ente contribuendo con versamento di quote uguali o superiori ad € 129,00 annuali. È inoltre facoltà del Socio Benemerito prestare la propria opera di collaborazione nel corpo delle Guardie o dei Volontari Attivi istituito dall'Ente.
4. I **Soci Corporate** inquadrati in una sezione riservata esclusivamente ad aziende od enti per i quali è prevista l'adesione e condivisione dei fini dell'Ente escludendo la possibilità di contribuire attivamente nel Corpo delle Guardie o dei Volontari Attivi ma contemplando una possibile collaborazione se non attraverso i propri dirigenti o delegati, tra l'Azienda o l'Ente che acquisisce tale qualità di Socio Corporate e l'Ente. La quota minima annuale prevista per i soci corporate è di € 309,00
5. I **Soci Junior** inquadrati in un'apposita sezione dedicata ai soci minorenni, previo consenso dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci, ovvero chi ne esercita legalmente la potestà, congiuntamente o disgiuntamente così come previsto dalla vigente normativa o, in caso di separazione legale e/o divorzio, dagli specifici provvedimenti del Giudice; possono versare liberamente la quota sociale che va da un minimo di € 45,00 annui senza un limite massimo e possono partecipare alle attività dell'Ente con l'assenso dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci.
6. I **Soci Onorari** sono tutti coloro che hanno ricoperto o ricoprono Alte Cariche dello Stato, ovvero tutti coloro che si sono distinti in ambito Nazionale od Internazionale per opere benefiche, di qualsiasi natura, nel mondo dello sport, dello spettacolo, della politica, o in qualsiasi altro modo, ritenuto idoneo dall'Organo di amministrazione. Ai Soci Onorari viene conferito un alto riconoscimento per la propria carica o per il proprio operato, attraverso una forma di partecipazione onoraria ed il rilascio di attestato comprovante il riconoscimento conferito. Con le stesse modalità può essere riconosciuto il titolo di **Dirigente Generale Nazionale Onorario**, carica totalmente onoraria che non dà luogo ad alcuna corrispondenza organizzativa ma che serve

Nome documento	Revisione	Relatori precedenti	Numerazione	Revisori
Statuto Nazionale	35 del 30/11/2022	DG&AR - DGNVVR - DGNVAA	Pagina 8 di 19	DG&AA

solo ed esclusivamente a riconoscere, al destinatario, l'alto operato in ambito Nazionale od Internazionale.

7. I **Simpatizzanti** che sono tutti coloro che condividono le attività dell'Ente senza volerne prendere parte in alcun modo, neanche come associati ma semplicemente esprimendo il proprio consenso verso le attività svolte. Questi possono dimostrare la propria condivisione con un versamento minimo di € 1,00 annuali senza nessun limite massimo. Ai simpatizzanti è consentito soltanto l'accesso ad alcune convenzioni perfezionate dall'Ente per i propri aderenti e simpatizzanti.

Alla presente Ente è fatto espressamente obbligo di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto di tutti i soci e tutti gli associati in regola con la quota associativa annuale hanno, in egual modo, diritto di voto.

## Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI

Non è ammesso a socio chi non abbia raggiunto la maggiore età. Potranno tuttavia essere ammessi, in una sezione speciale di soci, denominata "Junior", tutti i minorenni, con il consenso dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci. Al Raggiungimento della maggiore età, i soci Junior saranno inseriti, su loro indicazione, tra i soci ordinari, sostenitori o benemeriti.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare le regole del presente statuto, le deliberazioni assunte in Assemblea generale ed il regolamento interno disposto dall' Organo di amministrazione nonché a versare regolarmente le quote associative.

Tutte le attività saranno svolte in modo completamente gratuito e si baseranno sul volontariato.

Saranno rimborsate solamente le spese ritenute necessarie motivate e documentate. Ci si potrà avvalere altresì di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, rese da non soci purché l'apporto del personale volontario permanga prevalente. Per le coperture delle spese verranno utilizzati i fondi derivanti dalle quote sociali; resta inteso comunque che non potranno essere utilizzati a tale scopo i proventi delle attività svolte dall'Ente e le donazioni.

Anche le Cariche Sociali saranno svolte a titolo gratuito.

L'Ente, compatibilmente con il numero effettivo delle donne iscritte, in conformità della normativa vigente in materia di pari opportunità, riserva un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile secondo il principio dell'*equilibrio di genere*.

## Art. 10 – AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. L'Ente è aperta a qualsiasi persona che vorrà parteciparvi senza distinzione di sesso, età, estrazione sociale, credo, cittadinanza e appartenenza politica. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una apposita domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e l'impegno ad osservarli;
- la dichiarazione di condividere le finalità che l'Ente si propone;

Il richiedente dovrà inoltre versare, all'atto del deposito della domanda di adesione, la quota di adesione, che può essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e che, in caso di accettazione, rimane a fondo perduto.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'Organo di amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari). In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accettata.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di diniego espresso, l'Organo di amministrazione provvederà ad inoltrare all'aspirante socio una comunicazione recante gli estremi del mancato accoglimento, allegando l'importo versato in sede di presentazione della domanda di ammissione, depurato della cifra di € 15,90 a titolo di spese pratica e di spedizione. Avverso il provvedimento di diniego, l'aspirante socio potrà opporre ricorso al Collegio dei Probi Viri, da presentarsi su carta semplice entro dieci giorni dal ricevimento del diniego, corredato della copia della domanda di iscrizione, copia del versamento della quota sociale e della comunicazione di mancato accoglimento della domanda di iscrizione. Affinché il ricorso sia valido, quindi trattabile ed ammissibile, è necessario produrre il testo del ricorso, corredato di copia di tutta la documentazione afferente alla richiesta di iscrizione ed il relativo diniego, ovvero ulteriore documentazione inerente, utile all'esame del ricorso medesimo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o l'apposito Organo da questa designato, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli art.12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'ammissione a socio è di competenza dell'Organo di amministrazione ed avviene con voto favorevole di due terzi dei presenti. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una presentazione scritta di almeno un socio in carica.

## Art. 11 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Ente e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Ente;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Ente;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Ciascuno dei diritti di carattere informativo degli associati deve essere esercitato in forma scritta attraverso specifica richiesta da recapitare al Presidente del Consiglio direttivo mediante posta raccomandata con A.R. o pec.

Tutti i diritti degli associati possono essere esercitati senza arrecare danno alla gestione delle attività associative e previa richiesta agli organi di amministrazione. In ogni caso le attività connesse ai diritti di ciascun associato non possono limitare i diritti di altri associati.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;



- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

## Art. 12 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

Chiunque aderisca all'Ente può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Ente stesso.

Chi intende recedere dall'Ente deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Ente, o in presenza di gravi motivi morali, o di comportamenti contrari alle finalità dell'Ente, o che rappresentino comunque un ostacolo al migliore svolgimento delle attività tutte dell'Ente può essere escluso dall'Ente mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Il mancato pagamento della quota associativa al termine dell'anno in corso determinerà il diritto dell'Ente di agire nei confronti del socio inadempiente per il recupero di quanto dovuto presso le opportune sedi. Altresì il suddetto comportamento omissivo potrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea che potrà votare per l'eventuale esclusione del socio dall'Ente.

Avverso il provvedimento di esclusione è possibile opporre ricorso al Collegio dei Probi Viri, da presentarsi su carta semplice entro dieci giorni dal ricevimento dell'espulsione, corredato della copia della domanda di iscrizione, copia del versamento della quota sociale e della comunicazione di mancato accoglimento della domanda di iscrizione. Affinché il ricorso sia valido quindi trattabile ed ammissibile, è necessario produrre il testo del ricorso, corredato di copia di tutta la documentazione afferente alla richiesta di iscrizione ed il relativo diniego, ovvero ulteriore documentazione inerente, utile all'esame del ricorso medesimo.

I *diritti di partecipazione* all'Ente non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono *rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Nome documento	Revisione	Relatori precedenti	Numerazione	Revisori
Statuto Nazionale	35 del 30/11/2022	DG&AR – DGNVVR – DGNVAA	Pagina 11 di 19	DG&AA



## TITOLO IV ORGANI DELL'ENTE

### Art.13 - ORGANI DELL'ENTE

Sono *organi* dell'Ente:

- l'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. In organi caso i rimborsi potranno avere luogo solo e soltanto dopo la espressa preventiva approvazione da parte degli organi competenti, i quali dovranno provvedere a costituire idonea provvista di cassa

### Art. 14 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Ente.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto finanziario e del bilancio preventivo entro il 30 giugno. In casi particolari è possibile prorogare detto termine che deve comunque essere entro il 31 dicembre.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Ente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea inoltre:

delibera sulla relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Ente nell'anno decorso;

approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Ente;

delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Ente e la devoluzione del suo patrimonio, a norma di legge e dei successivi artt. 31 e 32 del presente Statuto.

Possono prendere parte alle votazioni ed intervenire all'Assemblea soltanto i soci in regola con la quota associativa annuale. I soci non in regola con il pagamento della

Nome documento	Revisione	Relatori precedenti	Numerazione	Revisori
Statuto Nazionale	35 del 30/11/2022	DGSAR - DGNVVR - DGNVAA	Pagina 12 di 19	DGSAA



predetta quota possono partecipare all'Assemblea come uditori, senza diritto di intervento e voto.

L'Assemblea riunita in forma ordinaria provvede alla deliberazione in merito ad atti che riguardano la vita e gestione ordinaria dell'Ente, ovvero che non preveda atti tesi alle modifiche statutarie, scioglimento, fusione, trasformazione.

L'Assemblea deve essere riunita in forma straordinaria quando necessiti la deliberazione afferente ad atti straordinari come appunto modifiche statutarie, scioglimento, fusione, trasformazione.

### **Art. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata per iscritto dal Presidente almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione. È contemplata anche la convocazione telefonica o a mezzo stampa, sms ed e-mail. L'Assemblea può esser convocata anche su richiesta della metà più uno dei membri dell'Organo di amministrazione, o da un decimo dei soci in regola con il versamento della quota sociale. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, trasmessa almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

### **Art.16 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata esclusivamente dal Presidente dell'Organo di Amministrazione ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, purché in regola con il pagamento della quota associativa e non oggetto di provvedimento di espulsione o allontanamento. I soci non in regola con il versamento della quota sociale potranno essere tuttavia presenti all'assemblea, in qualità di uditori, senza esercizio del diritto di voto e di intervento.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo quando è previsto diversamente dallo statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, il Segretario dovrà redigere il verbale con le deliberazioni adottate.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e sono validi anche i voti espressi a distanza mediante mezzi di comunicazione elettronici e telematici.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

Possono essere istituite assemblee territoriali che esprimano la volontà della maggioranza degli aderenti di ogni singola sede.

Le assemblee, che siano esse in forma ordinaria e/o straordinaria, possono essere svolte anche in modalità telematica a distanza

### **Art. 17 – L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e ventuno, nominati dall'Assemblea.

Nome documento	Revisione	Relatori precedenti	Numerazione	Revisori
Statuto Nazionale	35 del 30/11/2022	DGSAR – DGNVVR – DGNVAA	Pagina 13 di 19	DGSAA

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione viene convocato dal Presidente. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Durante la prima riunione dopo la sua nomina, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stessa, l'Organo di amministrazione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. L'Organo di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati consecutivi. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Allo scadere del settennio l'Organo di amministrazione dimissionario continuerà a curare l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Organo di amministrazione, che dovrà svolgersi entro sei mesi dalla scadenza del mandato.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione, in forma ordinaria e/o straordinaria, possono essere svolte anche in modalità telematica a distanza

## Art. 18 - FUNZIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione si riunirà ordinariamente ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Per la convocazione il Presidente potrà adottare qualsiasi mezzo di comunicazione e dovrà avvisare i Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi casi di gravità ed urgenza o di presenza anche non concordata ma totalitaria dei membri del Consiglio.

Nella riunione dell'Organo di amministrazione le delibere saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, è determinante il voto di chi presiede. I verbali delle riunioni saranno trascritti dal Segretario in un apposito registro.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente o ad essa affidati.

## Art. 19 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Si può decadere dalla carica di Consigliere per le seguenti ragioni:  
presentando dimissioni scritte all'Organo di amministrazione; le dimissioni avranno efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale l'Organo di amministrazione riceve la notifica delle dimissioni e le accetta;



per gravi azioni contrarie alle finalità dell'Ente ed alle norme del presente statuto; o del regolamento. In tale caso la decisione di decadenza spetta ad un'Assemblea composta dai consiglieri in carica, appositamente convocata; assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. In caso di decadenza, il consigliere sarà sostituito con il primo dei non eletti.

## Art. 20 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quattro anni, ovvero quanto l'Organo di amministrazione, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente è rieleggibile per un numero massimo di tre mandati consecutivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ad egli compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dall'Organo di amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi provvedimenti di esclusione o disciplinari. In tal caso deve convocare, nel più breve tempo possibile, l'Organo di amministrazione per la ratifica del suo operato in tal senso. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Ente, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo, con l'allegato rendiconto finanziario, e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Organo di amministrazione e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. È facoltà del Presidente attribuire varie funzioni, dietro apposita delega, ad un consigliere o ad altre persone aderenti o non all'Ente come, ad esempio, deleghe ad avvocati per liti o a professionisti per mediazioni o ricorsi.

## Art. 21 - DECADENZA O DIMISSIONI DALLA CARICA DI PRESIDENTE

Per la decadenza dalla carica di Presidente vale quanto riportato dal presente statuto per i Consiglieri. Nel caso di decadenza del Presidente, ne assumerà tutte le funzioni il Vicepresidente che svolgerà la carica fino al termine del mandato o fino alla nomina del nuovo Presidente.

Sia nel caso di decadenza dalla carica o di elezione di un nuovo Presidente è necessario un atto ufficiale da redigersi presso un notaio, una sede dell'Agenzia delle Entrate ovvero presso l'Ufficio Comunale per le autentiche di firma che venga sottoscritto, con autentica di firma, dal Presidente decaduto o uscente, dal Vicepresidente e dal Presidente entrante. Da tale atto deve risultare formalmente il passaggio di consegne e va redatto secondo quanto previsto nel Codice Civile.

Nel caso in cui il Presidente decaduto o uscente, o il Vicepresidente o non si presentino dietro regolare e formale convocazione scritta del Presidente entrante, con un preavviso minimo di giorni 30, quest'ultimo sarà considerato validamente insediato.

Nome documento	Revisione	Relatori precedenti	Numerazione	Revisori
Statuto Nazionale	35 del 30/11/2022	DG&AR - DGNVVR - DGNVAA	Pagina 15 di 19	DG&AA



## Art. 22 - IL VICEPRESIDENTE

Contestualmente all'elezione del Presidente, l'Organo di amministrazione può nominare, al suo interno, uno o più Vicepresidenti, con il compito di affiancare il Presidente e di sostituirlo, in ogni sua attribuzione e potere ogni qualvolta questi sia assente o sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

La durata del mandato è di sette anni. Per la decadenza dalla carica di Vicepresidente vale quanto riportato nel presente statuto per i Consiglieri.

## Art. 23 - IL SEGRETARIO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Segretario, eletto dai Consiglieri all'interno del Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio e coadiuva con il Presidente nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento delle attività dell'Ente. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, dell'Organo di amministrazione.

Il Segretario dura in carica sette anni ed è rieleggibile.

## Art. 24 - LIBRI DELL'ENTE

L'Ente deve tenere i libri previsti dalla Legge e ciascun organo associativo è tenuto alla cura del registro cui è riferito.

## Art. 25 - IL TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dall'Organo di amministrazione al suo interno, cura la gestione della cassa dell'Ente e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, con l'allegato rendiconto finanziario, e il bilancio preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il Tesoriere dura in carica sette anni ed è rieleggibile.

## Art. 26 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, nominato dall'Assemblea, è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, ha il compito di verificare il corretto andamento contabile e le relative scritture. I Revisori vengono inoltre chiamati al controllo ed approvazione del bilancio. I Revisori restano in carica sette anni e sono rieleggibili.

## Art. 27 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea ed ha il compito di intervenire, in caso di controversie tra i soci e l'Ente o i suoi Organi, in forma collegiale, giudicando ex bono et aequo senza formalità di procedura. È presieduto dal Presidente, individuato tra i membri del Collegio ed eletto a maggioranza, nella prima seduta ed in caso di parità il voto del Presidente prevale. Il Collegio, pena decadenza del proprio lodo, ha l'obbligo di applicazione delle garanzie statutarie e di osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente. Il Collegio dei Probiviri ha inoltre, con la stessa modalità, la facoltà di esprimersi sul riconoscimento della qualità di Socio Onorario della Guardia Nazionale Ambientale. Il loro lodo sarà inappellabile. I Probiviri restano in carica sette anni e decadono a scadenza del mandato, per esclusione con le stesse modalità previste dal precedente art. 21 o a seguito di dimissioni. È facoltà del Collegio dei Probiviri, con l'assenso dell'Organo di amministrazione, istituire delegazioni locali

Nome documento	Revisione	Relatori precedenti	Numerazione	Revisori
Statuto Nazionale	35 del 30/11/2022	DGSAR - DGNVVR - DGNVAA	Pagina 16 di 19	DGSAA



## Art. 28 – RISORSE ECONOMICHE

L'Ente può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Ente può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## Art. 29 – BILANCIO DI ESERCIZIO, RENDICONTO FINANZIARIO, BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO REGIONALE

L'Ente deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, mediante il consolidamento dei bilanci regionali e dei settori nazionali. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Ogni distaccamento regionale ha autonomia finanziaria e di bilancio. È a cura del Responsabile Regionale la redazione del bilancio regionale e l'invio dello stesso alla sede centrale dell'Ente entro e non oltre il 31 gennaio successivo alla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Gli esercizi dell'Ente si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Organo di amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato e del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno l'Organo di amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Ente nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Nel Bilancio sono iscritti i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

## Art. 30 - IL RESPONSABILE TERRITORIALE DELEGATO DAL PRESIDENTE

Il Responsabile territoriale rappresenta l'Ente nel territorio di competenza per il quale riceve delega dal Presidente, per i Comuni, Province, Regioni e settori di ambito Nazionale. Con il rilascio della delega egli agisce nel territorio e/o settore per il quale riceve l'incarico, restando comunque vincolato alle linee guida dell'Ente, stabilite annualmente dall'Assemblea dei Soci e sulla cui applicazione vigila costantemente il Presidente, direttamente e/o attraverso i Dirigenti e/o Funzionari dell'Ente.

Ogni Responsabile ha, pena l'espulsione dall'Ente, l'obbligo di redigere un rendiconto annuale, sia finanziario che relativamente all'attività svolta da inoltrare al Responsabile di competenza, entro il 31 gennaio di ogni anno nel seguente ordine: I responsabili di Distaccamento Comunale si relazioneranno con i responsabili di Distaccamento Provinciale che, a loro volta, si rapportheranno ai Dirigenti Regionali che predisposti i rendiconti consolidati regionali, li inoltreranno ai Dirigenti Interregionali li inoltreranno ai Dirigenti Nazionali ed al Presidente entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno. Il Presidente, a sua volta, sottoporrà tali rendiconti all'Organo di amministrazione e all'Assemblea dei Soci.

Nome documento	Revisione	Relatori precedenti	Numerazione	Revisori
Statuto Nazionale	35 del 30/11/2022	DGSAR – DGNVVR – DGNVAA	Pagina 17 di 19	DGSAA



### Art. 31 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'Ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

### Art. 32 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'Ente, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

### Art. 33 – PERSONALE VOLONTARIO

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Ente, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente.

Viene concesso alla Ente Guardia Nazionale Ambientale e le sue sedi periferiche, a provvedere alla richiesta di rimborso dell'aliquota accise, ovvero di tutte le altre imposte a cui l'Ente ha diritto, in conformità alle normative vigenti. Tale rimborso dovrà essere utilizzato per il rifornimento successivo degli automezzi registrati a nome dell'Ente.

### Art. 34 – LAVORATORI DIPENDENTI

L'Ente può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

### Art. 35 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Nome documento	Revisione	Relatori precedenti	Numerazione	Revisori
Statuto Nazionale	35 del 30/11/2022	DGSAR – DGNVVR – DGNVAA	Pagina 18 di 19	DGSAA



## TITOLO V ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

### Art. 36 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

I presenti, riuniti in Assemblea, procedono all'elezione delle cariche sociali, per la durata di anni quattro, ai sensi dell'articolo diciassette e venti dello Statuto Sociale. Risultano eletti a voti unanimi i signori:

#### ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Alberto Raggi, Elena Grossi, Milena Solazzi, Marcello Marcantoni, Sandro Raggi, Valerio Russo, Alessia Angeli, Andrea Aquino.

Gli eletti, tutti presenti, dichiarano di accettare la carica.

#### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Presidente Romolo Martelloni membro Angioletta Massarini, membro Lanzotti Emanuela.

Gli eletti, tutti presenti, dichiarano di accettare la carica.

#### COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente Giacomo Placidi, membro Risoldi Giacinta, membro Antonio Esposito.

Gli eletti, tutti presenti, dichiarano di accettare la carica.

Subito dopo, il nominato Organo di amministrazione si riunisce, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, per eleggere al proprio interno le altre cariche sociali.

A votazione unanime di tutti i Consiglieri risultano eletti:

Alberto Raggi, Presidente;

Elena Grossi, Consigliere - Tesoriere;

Milena Solazzi, Consigliere - Segretario;

Marcello Marcantoni, Consigliere;

Sandro Raggi, Consigliere;

Valerio Russo, Consigliere;

Alessia Angeli, Consigliere;

Andrea Aquino, Consigliere;

ciascuno dei quali accetta la carica conferitagli.

Il presente statuto è stato, redatto su indicazioni e mandato dell'Assemblea Generale dei Soci tenutasi sulla piattaforma telematica sulla piattaforma telematica Teams e si è proceduto alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Terni - Ufficio di Orvieto il giorno venerdì 16 dicembre 2022.

**In merito alle modalità di registrazione ed all'applicazione delle relative tariffe di esenzione, si invoca l'art. 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero il titolo X del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili per la fruizione di tutte le agevolazioni previste.**



Nome documento	Revisione	Relatori precedenti	Numerazione	Revisori
Statuto Nazionale	35 del 30/11/2022	DGSAR - DGNVVR - DGNVAA	Pagina 19 di 19	DGSAA